



*Comitato Ecolabel ed Ecoaudit
Sezione EMAS Italia*

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
VERIFICATORI AMBIENTALI ACCREDITATI
E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER LA
CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE**

Roma 25 marzo 1999

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI ACCREDITATI E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER LA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

1 Introduzione

I Verificatori Ambientali Accreditati (VAA) sono un punto nodale del Sistema di Ecogestione e Audit Ambientale (EMAS) in quanto è dalla scrupolosa e competente attività di verifica che essi svolgono nel sito, nell'ambito dell'attività di convalida della dichiarazione ambientale (DA), che dipende la credibilità del sistema.

La Sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, che ha sia il ruolo di Organismo Nazionale Competente che quello di Organismo di Accreditamento, sta svolgendo un'azione continua di monitoraggio sulle attività svolte dai VAA, al fine di garantire un comportamento dei VAA consono al ruolo che il Regolamento EMAS attribuisce loro.

In quest'ottica la Sezione EMAS Italia, allo scopo di fornire ai VAA consigli utili per lo svolgimento delle loro attività, contribuendo a rafforzarne il ruolo fondamentale per lo sviluppo del sistema e quindi a dare sempre maggiore credibilità al sistema stesso, ha predisposto le seguenti linee di indirizzo rivolte a dare uniformità alle loro attività.

2 Principi generali

I principi che seguono, si applicano all'intera attività svolta dai Verificatori Ambientali Accreditati, siano essi organizzazioni o singoli, e comportano l'impegno a:

1. evitare in qualsiasi situazione di compiere azioni che possano essere lesive dell'immagine o degli interessi del sito e dell'impresa che ha predisposto la DA da convalidare;
2. svolgere la propria attività con professionalità, diligenza e trasparenza;
3. garantire la riservatezza nel trattamento delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività, nel rispetto degli obblighi di legge e degli specifici accordi tra le parti, attraverso specifiche ed affidabili di procedure, sistemi, e tecnologie utilizzati;
4. informare correttamente l'impresa sull'attività che sarà svolta e sulle condizioni economiche del servizio offerto, anche con riferimento alla composizione delle spese e quant'altro necessario ed attraverso accordi scritti in modo lineare e tali da non generare errate convinzioni;

5. chiedere la collaborazione dell'impresa per acquisire la migliore conoscenza possibile del sito, nell'ottica dell'ottimizzazione dei tempi e delle risorse e per garantire rapidità ed efficienza;
6. strutturare la propria organizzazione seguendo i principi di una corretta gestione, sia in materia di rapporti di lavoro e retribuzioni del personale, sia per ciò che attiene le condizioni ambientali e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

3 I rapporti con l'impresa e con i terzi

1. Il VAA, inteso come singolo od organizzazione e come suo personale dipendente o consulente, deve essere indipendente dall'impresa per conto della quale svolge la propria attività, dai revisori che hanno svolto e/o svolgono attività di audit nel sito in esame, e dalle persone fisiche e giuridiche che controllano e/o dirigono l'impresa, e pertanto il VAA non deve convalidare la DA di un sito se:
 - a) ha svolto attività di consulenza, in qualsiasi ambito, per conto dell'impresa che chiede la registrazione del sito;
 - b) dipendenti della sua organizzazione hanno svolto o svolgono attività di consulenza in qualsiasi ambito, per conto dell'impresa che chiede la registrazione del sito;
 - c) congiunti o familiari del VAA singolo, degli ispettori incaricati o dei responsabili dell'organizzazione hanno avuto rapporti di qualsiasi tipo con l'impresa.
2. Il VAA non deve offrire all'impresa che chiede la registrazione di un sito, servizi di consulenza, ad esempio relativi alla progettazione e/o realizzazione di un qualsiasi sistema di gestione o di monitoraggio ambientale o di altra natura.
3. Il VAA non deve vincolare l'accettazione dell'incarico ad altre attività di certificazione o ad altre prestazioni.
4. Il VAA deve chiedere alla direzione dell'impresa una dichiarazione impegnativa che non sia stato chiesto un precedente intervento ad altro VAA, ed in caso ciò sia avvenuto deve accertare i motivi che hanno portato alla mancata conclusione del rapporto, prima di accettare l'incarico, affinché non vi siano problemi tecnici, legati, economici, ecc. che possano influire sull'eventuale registrazione del sito.
5. Qualsiasi impresa deve poter accedere ai servizi del VAA. Non devono essere poste in atto condizioni finanziarie o altre condizioni indebite. Le procedure in base alle quali il VAA opera devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.

4 L'attività di verifica e convalida della dichiarazione ambientale (DA)

Fermo restando il rispetto delle leggi e norme che regolano il sistema, il Verificatore Ambientale Accreditato, nello svolgimento dell'attività di verifica e convalida della dichiarazione ambientale, deve in particolare attenersi a quanto segue:

1. visitare il sito nella sua interezza, richiedendo che siano messe in evidenza tutte le interrelazioni funzionali con le attrezzature e gli impianti situati all'esterno del sito e, nel caso questi siano funzionali alle attività del sito, verificarne le condizioni;
2. prendere visione dei sistemi di monitoraggio dei dati ambientali e avere evidenza della loro affidabilità, nonché acquisire la documentazione sui dati ambientali conservati in archivio, secondo le procedure di gestione ambientale, e verificare l'adeguatezza della gestione degli archivi, anche per quanto attiene alle analisi effettuate per verificare l'eventuale contaminazione del suolo;
3. avere un colloquio approfondito con il responsabile ambientale del sito e sincerarsi che abbia i poteri necessari per il controllo e le risorse per attuare gli interventi necessari;
4. effettuare interviste con i dipendenti per accertare il grado di conoscenza della politica ambientale dell'impresa e l'applicazione del sistema di gestione ambientale e valutare la possibilità di sentire le organizzazioni dei lavoratori per verificare il clima aziendale;
5. acquisire informazioni sui rapporti con la popolazione locale e con l'autorità di controllo ambientale in merito ai problemi principali riscontrati;
6. prendere visione della documentazione di sicurezza e verificare che i responsabili dei reparti la conoscano e vi si attengano;
7. verificare che i miglioramenti ambientali dichiarati siano espressi in termini quantitativi e non di semplice enunciazione e siano ragionevolmente congruenti con le risorse e le azioni previste con riferimento all'intero periodo di validità della convalida;
8. verificare le prestazioni ambientali e chiedere evidenza dei dati di entrata e di uscita (energia, rifiuti, emissioni, reflui, rumori, materie prime, semilavorati, prodotti, ecc.) di ciascun impianto produttivo e/o di servizio presente ed acquisire informazioni specifiche sul trattamento dei rifiuti (stoccaggio, riciclaggio, trasporto, affidamento a terzi autorizzati, discariche).
9. avere cognizione del coinvolgimento e del convincimento da parte del vertice dell'impresa nell'attuazione della politica ambientale ed acquisire informazioni sul grado di conoscenza, da parte della struttura e dei dipendenti, delle leggi ambientali da rispettare, ed avere evidenza delle procedure e delle responsabilità;
10. avere evidenza dei criteri che guidano il comportamento dell'impresa nei confronti dei fornitori e verificare se esiste una procedura di selezione dei fornitori in funzione delle

garanzie ambientali da loro offerte; inoltre avere evidenza dei criteri che guidano il comportamento dell'impresa nei confronti dei clienti e verificare se esiste una procedura per favorire comportamenti ambientalmente corretti dei clienti nella gestione dei prodotti/servizi a loro ceduti dall'impresa.

5 La normativa di riferimento

Oltre ai principi riportati nei capitoli precedenti, vengono in questa sede evidenziate le principali leggi, e le relative disposizioni d'attuazione, che il VAA è in ogni caso tenuto ad osservare nell'ambito della propria attività:

- Regolamento (CEE) n. 1836 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (G.U.C.E. N.L 168).
- “Guida per i Verificatori Ambientali laddove esista un certificato di conformità alle norme ISO 14001/EN ISO 14001 per un sito soggetto a verifica e convalida della dichiarazione ambientale” (a cura del Comitato Ecolabel Ecoaudit. Sezione EMAS Italia. del 2/10/1997).
- Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei Verificatori Ambientali (Comitato Ecolabel Ecoaudit. - Sezione EMAS Italia, Rev. 1 del 24/6/1998).
- Criteri Generali per gli Organismi di Certificazione dei Sistemi Qualità. (UNI CEI EN 45012).
- Linee guida EACG5 per l'accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione ambientale.